

**REGOLAMENTO COMUNALE PER “LA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI
LOCALI - ISTITUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE COMUNALE DI
ORIGINE – DE.CO**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 27.01.2011)

INDICE

- Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 3 – Istituzione del Registro De.CO.
- Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
- Art. 5 - La struttura organizzativa
- Art. 6- Le iniziative comunali
- Art. 7 - Le tutele e le garanzie
- Art. 8 - Le attività di coordinamento
- Art. 9 - Riferimento alle normative statali e regionali
- Art. 10 – Norme finali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con

D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell'art. 4 dello Statuto , tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e come tali, meritevoli di valorizzazione.

Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari locali e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare locali e di un registro De.CO. (Denominazione Comunale di Origine);

b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari locali, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente Regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;

d) di promuovere o sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, pubblici e privati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agroalimentari locali e che non abbiano alcun fine di lucro.

Art. 2

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art.5 un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle attività e alle produzioni agro-alimentari locali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione, salvaguardia e rilevanza pubblica.

E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno cinque anni consecutivi.

Art.3

Istituzione del Registro De.CO.

1. Viene istituito presso la competente struttura organizzativa di cui all'art.5, un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare locali segnalati e denominati.

Art.4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.CO. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati, possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle .

2. Le istanze per l'attribuzione della De.CO. devono essere corredate da una adeguata e dettagliata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le peculiari caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alle caratteristiche analitiche e di processo produttivo e comunque, ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione, compresi eventuali accenni storici.

3. Sulla ammissibilità o meno della iscrizione nel registro della De.CO. si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, una Commissione nominata dalla Giunta. Nella Commissione, in carica per tutto il mandato del Sindaco, sono rappresentati n.2 esperti di gastronomia locale e n.1 esperto di storia e tradizioni locali. La Commissione è presieduta dal Sindaco (o suo delegato) senza diritto di voto.

4. La commissione, in fase di istruttoria delle domande, anche in base alla documentazione a corredo della segnalazione, predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle caratteristiche peculiari e approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.Co, formalizzata da una delibera del Consiglio Comunale.

5. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni, iscritte e completate dal numero di iscrizione nell'albo possono fregiarsi della scritta De.CO. (Denominazione Comunale di Origine) del presente Regolamento, per tutti i prodotti locali segnalati. La iscrizione nel registro De.CO. avviene a cura del Responsabile del Procedimento .

6. L'utilizzo della dicitura DE. C.O. è gratuito

.

Art.5

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa viene attribuita per competenza ed in ragione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento al Settore Affari Generali- Servizio Promozione Turistica.

2. Il responsabile del procedimento del Servizio Promozione Turistica, di cui al comma precedente, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 6

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2 Il Comune ricerca, ai fini De.CO. (Denominazione Comunale di Origine) sistemi di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività

agro-alimentari locali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 7

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari locali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

.

Art. 8

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo – Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 9

Riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art 10

Norme finali

1. Per tutto quanto non definito sarà compito del servizio comunale di cui all'art. 5, prendere le decisioni in merito attraverso determina del responsabile preposto.

2. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.